

ACCORDO QUADRO

## TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito per brevità ACI, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Segretario Generale, dr. Gerardo CAPOZZA, su delega del Presidente Angelo STICCHI DAMIANI;

## E

L'ESERCITO ITALIANO con sede in via XX settembre n. 123/A in Roma, nella persona del Comandante Logistico dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, su delega del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore FARINA, e del Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Gen. C.A. Giuseppenicolà TOTA, in qualità di Comandante da cui dipende organicamente il Museo Storico della Motorizzazione Militare.

## PREMESSO CHE

- a) con Accordo Quadro concluso in data 18 ottobre 2019, il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti e l'ACI hanno convenuto di cooperare per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative comunque correlate, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca";
- b) parte del patrimonio immobiliare dell'Esercito Italiano, di indubbio valore culturale e turistico, necessita, al fine di evitarne il decadimento, specie per gli immobili più vetusti e di particolare pregio, di apposite opere di riqualificazione e ammodernamento nonché di iniziative volte alla valorizzazione dello stesso;
- c) l'ACI, nella qualità di Ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione; e inoltre:
  - da Statuto, l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'uso sicuro e responsabile dell'auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l'istruzione automobilistica e l'educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l'incidentalità;
  - l'ACI, nella seduta del 20.02.2019, con delibera del Comitato Esecutivo, ha istituito una Struttura di missione "*Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo*" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo; detta struttura opera in stretta collaborazione con la Presidenza e con la Segreteria generale dell'ACI;
  - che, per quanto attiene alle strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale ed alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, si terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ACI ed ENIT in data 11 luglio 2019;
- d) le Parti hanno manifestato, pertanto, l'interesse a collaborare attraverso la messa in atto di azioni congiunte e coordinate per rafforzare e migliorare le sinergie e lo scambio di reciproche informazioni nell'ambito dei settori di comune interesse e competenza;
- e) le Parti si propongono altresì di attrarre, attraverso iniziative congiunte, ulteriori occasioni di

- investimento e finanziamento da parte di Enti pubblici e privati a beneficio dei rispettivi scopi istituzionali;
- f) l'Accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge n. 241/1990 per consentire alle Parti di realizzare sinergie e ogni possibile forma di collaborazione istituzionale negli ambiti di rispettiva competenza, mettendo a fattor comune le specifiche competenze ed esperienze nel comune interesse ed in quello della collettività nazionale.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**  
*(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2**  
*(Oggetto della cooperazione)*

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, cooperano, nel quadro della collaborazione istituzionale già esistente tra il Ministero della Difesa e l'ACI, alla realizzazione di programmi infrastrutturali per la valorizzazione per finalità di promozione culturale e turistica del patrimonio immobiliare della Forza Armata, con particolare riferimento al Museo Storico della Motorizzazione in ROMA, significativo per le tradizioni dell'Arma dei Trasporti e Materiali, nella prospettiva di un successivo inserimento in un circuito di visite sponsorizzato sui canali di comunicazione dell'ACI.
2. In particolare, il presente accordo è volto a creare i presupposti giuridico – normativi a premessa della successiva implementazione delle modalità attuative della citata collaborazione.
3. A tal fine saranno promosse specifiche attività volte al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare museale della Forza Armata, ai fini della promozione di piani di sviluppo turistici condivisi nel settore *automotive*.
4. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi adottati sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi, e nel rispetto, degli ordinamenti interni delle Parti.

**Art. 3**  
*(Tipologia delle azioni programmatiche)*

1. Le collaborazioni di cui al precedente articolo 1 saranno ispirate a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso:
  - a) la promozione e il coordinamento di progetti di reciproco interesse;
  - b) lo sviluppo di interventi di ristrutturazione, manutenzione, ammodernamento e valorizzazione a fini di utilità sociale del prefato patrimonio;
  - c) la promozione della conoscenza delle novità che scaturiranno dalle citate iniziative;
  - d) la messa in opera, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a), di azioni sinergiche attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica (ciascuno nel rispetto dei propri obblighi di bilancio), di eventi, presso le strutture riqualificate, quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, *workshop* e *convention*, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse, organizzazione di spazi per bambini, *bookshop*, ecc.;
  - e) la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui alla lettera a).

**Art. 4**  
*(Accordi attuativi)*

1. La collaborazione tra l'ACI e l'Esercito Italiano è definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro. Tali accordi individueranno in dettaglio gli obiettivi da realizzare, le attività da svolgere, i tempi di attuazione secondo le tempistiche concordate tra le parti, nonché tutti gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria, le modalità di collaborazione tra le Parti, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare per lo svolgimento delle attività, gli aspetti rilevanti in tema di tutela della proprietà intellettuale, nonché gli eventuali referenti operativi dello specifico accordo attuativo.
2. Agli accordi attuativi potranno aderire, su espresso invito delle parti, eventuali altri Enti pubblici e privati che intendano partecipare all'attuazione degli accordi di progetto, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico del presente Accordo.

**Art. 5**  
*(Referenti per l'Accordo Quadro)*

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti nominano i seguenti referenti:
  - per l'Esercito Italiano, il Comandante Logistico, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, e il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicolà TOTA;
  - per l'ACI, il Segretario Generale, dr. Gerardo CAPOZZA.
2. Entrambe le Parti si riservano la possibilità di modificare i nominativi con successiva comunicazione scritta alla controparte.

**Art. 6**  
*(Oneri)*

1. Il presente Accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico delle Parti; eventuali oneri economici saranno specificamente disciplinati negli accordi attuativi della presente intesa.
2. Dall'esecuzione del presente accordo e dalle discendenti attività non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e dell'Automobile Club d'Italia. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuno per quanto di propria pertinenza, gli oneri relativi alle proprie risorse organizzative ed umane.

**Art. 7**  
*(Diritti di Proprietà Intellettuale)*

1. Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale eventualmente generati dai risultati delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate negli Accordi attuativi di riferimento.
2. Gli accordi attuativi di cui all'art. 4 specificheranno, inoltre, se rilevante:
  - l'eventuale *know-how* pre-esistente alle attività di collaborazione che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
  - le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

**Art. 8**  
*(Uso dei segni distintivi)*

Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta dell'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d.lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

### **Art. 9**

#### *(Riservatezza)*

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare e non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni assunte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.

### **Art. 10**

#### *(Trattamento dei dati personali)*

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

### **Art. 11**

#### *(Durata, modifiche e recesso)*

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata quadriennale. Scaduto questo termine, le Parti possono concordare di addivenire alla stipula di un nuovo accordo. L’Accordo potrà essere modificato o integrato d’intesa tra le Parti contraenti.
2. Entrambe le Parti possono recedere in qualunque momento dal presente Accordo qualora ne ravvisino la necessità o l’opportunità, senza che ciò comporti alcuna dogliananza della controparte, né indennizzo o risarcimento del danno.
3. In caso di recesso dal presente Accordo, è fatta salva la conclusione delle attività degli Accordi attuativi in essere al momento del recesso.

### **Art. 12**

#### *(Controversie e Foro competente)*

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre ed in ogni circostanza forme di bonario componimento e, solo all’infruttuoso esito dello stesso, di avvalersi delle forme stabilite dalla Legge, nel qual caso la competenza esclusiva sarà del Foro di Roma.

### **Art. 13**

#### *(Rimandi)*

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

### **Art. 14**

#### *(Registrazione)*

Il presente Accordo si compone di n. 5 pagine e viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, anche digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/90.

**PER L'ESERCITO ITALIANO**

Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO  
Comandante Logistico dell'Esercito Italiano

Roma, 23 luglio 2020

(Fin

✓  
Gen. C.A. Giuseppenicolà TOTA

Comandante delle Forze Operative  
Terrestri di Supporto

Roma, 23 luglio 2020

**FRANCESCO  
PAOLO  
FIGLIUOLO**

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAOLO  
FIGLIUOLO  
DN:c=IT, o=Ministero della  
Difesa/97355240587, ou=Esercito Italiano,  
sn=FIGLIUOLO, givenName=FRANCESCO  
PAOLO, serialNumber=TINT-  
FGLNCG61L11G942D, cn=FRANCESCO PAOLO  
FIGLIUOLO, dnQualifier=MDDB85715  
Data: 2020.07.23 15:20:15 +02'00'

**PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

Dr. Gerardo CAPOZZA  
Segretario Generale Automobile Club d'Italia

Roma, 23 luglio 2020

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*

**GIUSEPPENICOLA TOTA**

*In Data/On Date:*

**mercoledì 2 settembre 2020 15:16:07**